Oggetto: Contestazione situazione-causa di incompatibilità a Consigliere Comunale ex artt. 68 e 69 D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

Propone al Consiglio Comunale

Premesso:

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2020 è stata convalidata la elezione alla carica di consigliere comunale del signor Casola Raffaele Marco:
- che in data 12/10/2020 prot. n. 12431 la consigliera comunale di minoranza Elena Mascolo presentava al Responsabile UTC Edilizia Privata dott. Sergio Ponticorvo istanza diretta a conseguire atti, notizie ed informazioni circa la pendenza di giudizi amministrativi e/o civili attivati tra l'altro dal consigliere comunale Casola Raffaele Marco;
- che con nota prot. n. 013240 del 23.10.2020 il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata dott. Sergio Ponticorvo riscontrava la predetta nota con la quale evidenziava che il Consigliere Comunale Raffaele Marco Casola, risulta, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della Eden Roc S.a.s.^(*), essere parte in vari procedimenti sia civili che amministrativi nei confronti del Comune, così come specificato nella nota succitata, che per quanto non materialmente allegata per motivi di tutela della privacy, forma parte integrante e sostanziale della presente;

Che con nota prot. n. 014208 del 10.11.2020 il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata dott. Sergio Ponticorvo rimetteva al Sindaco, per opportuna e doverosa conoscenza, la nota prot. n. 13240 del 23.10.2020, rimessa al Consigliere Elena Mascolo in riscontro alla sua specifica richiesta prot. n. 12431 del 12.10.2020 succitata;

Vista la nota prot. n. 14374 del 12.11.2020 con la quale il Sindaco richiedeva chiarimenti al Responsabile dell'Area Amministrativa in merito alla fattispecie "de qua";

Vista la nota di riscontro del Responsabile dell'Area Amministrativa prot. n. 14444 del 13.11.2020;

Dato atto che l'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs n. 267/2000 recita: "Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: 1)Omissis..... 2)Omissis..... 3)Omissis..... 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia –Omissis - La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso";

Visto l'art. 68 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

- "1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
- 2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
- 3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.
- 4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità".

Visto, altresì, l'art. 69 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 che recita: "Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta";

Ritenuto che la fattispecie "de qua" si caratterizza per la contrapposizione di situazioni soggettive tra le parti che integra indubbiamente la nozione di "lite pendente", in quanto il consigliere comunale in questione ha proposto vari ricorsi, in proprio e nella qualità di amministratore Unico della Eden Roc s.r.l., così come sopra specificato, i cui relativi procedimenti giudiziari risultano essere tuttora in corso e, pertanto, tali situazioni possono ricomprendersi nel caso di incompatibilità previsto dall'art. 63, comma 1, n. 4 del D.Lgs n. 267/00;

Ravvisata la necessità di ottemperare a quanto dettato dalla normativa vigente in materia;

Atteso che la contestazione segue la procedura prevista dai commi 2 e seguenti del citato art. 69 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile area amministrativa ai sensi del D.L.vo n.267/2000;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

- 1. di procedere, per quanto in premessa e narrativa esposto, alla formale contestazione al consigliere comunale Casola Raffaele Marco, ai sensi della normativa vigente in materia, della condizione di incompatibilità a coprire la carica di Consigliere Comunale, consistente nell'ipotesi di lite pendente nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del D. Lgs n.267/2000, in quanto il Consigliere Comunale predetto ha proposto vari ricorsi in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della Eden Roc S.r.l., i cui relativi procedimenti giudiziari risultano essere tuttora in corso, così come da nota prot. n. 013240 del 23.10.2020, che per quanto non materialmente allegata per motivi di tutela della Privacy, forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. Di dare atto che la contestazione segue la procedura prevista dai commi 2 e seguenti del citato art. 69 del D. Lgs n. 267/2000;
- 3. Di dare atto che ai sensi dell'art 69 comma 2 del D. Lgs 267/00 il Consigliere Comunale Casola Raffaele Marco ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.

Successivamente,

Il Sindaco

Propone al Consiglio Comunale

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guid

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000

Lì, 13.11.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott, Luigi Calza